

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/90 DELLA COMMISSIONE**

del 22 giugno 1990

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 8 300 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89<sup>(4)</sup>, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87<sup>(6)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 8 300 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel giugno 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento olandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 8 300 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 8 300 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 8 300 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.
2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare il frumento nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(7)</sup>.

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento olandese.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(6)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

*Articolo 5*

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1990. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1990.

*Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1990.

*Articolo 7*

L'organismo d'intervento olandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Groningen	5 254
Flevoland	3 014

## ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 8 300 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento olandese

[Regolamento (CEE) n. 1700/90]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t <sup>(1)</sup>	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

<sup>(1)</sup> Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.